



# Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921

Roma - Lunedì 5 dicembre

Numero 284

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

### Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 20; semestre L. 12; trimestre L. 6  
 » a domicilio ed in tutto il Regno: » 25; » 15; » 8  
 All'Estero (l'assai dell'Unione postale): » 30; » 18; » 10  
 Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

### Inserzioni

Annunci giudiziari . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e  
 Altri avvisi . . . . . » 0,50 } spazio di linea.  
 Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla  
 Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno  
 Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al  
 Foglio degli annunci.

Un numero separato di 16 pagine e meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60  
 Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bolle di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera c) della tariffa (allegata A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 136, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.

## PARTE I

### Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

- SOMMARIO** - REGIO DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1921, n. 1601, che richiama in vigore, fino a tutto il 30 ottobre 1923, il decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 197, concernente provvedimenti per l'industria nazionale.
- REGIO DECRETO 19 settembre 1921, n. 1620, che aumenta il contributo stabilito dall'art. 4 del R. decreto 19 maggio 1898, n. 219 a carico dei laureati ammessi a seguire il corso di igiene per gli ufficiali sanitari.
- REGIO DECRETO-LEGGE 19 novembre 1921, n. 1689, contenente disposizioni relative alle Commissioni mandamentali agricole.
- REGIO DECRETO 16 ottobre 1921, n. 1626, che istituisce un distintivo d'onore, del quale saranno autorizzati a fregiarsi gli ex-irredenti italiani, i quali, nell'ultima guerra contro l'Austria Ungheria, si arruolarono volontari nel nostro esercito e nella nostra marina da guerra.
- REGIO DECRETO 19 novembre 1921, n. 1681, che sopprime la Commissione Reale e la Sotto-Commissione tecnico-artistica per il monumento nazionale al Re Vittorio Emanuele II in Roma.
- REGIO DECRETO 19 novembre 1921, n. 1687, che sopprime la Commissione di vigilanza per i lavori di sistemazione del Tevere.
- REGI DECRETI nn. 1621, 1625, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647 e 1648 riflettenti: erezione in Ente morale e applicazioni di tassa di esercizio.

Regio decreto-legge 30 ottobre 1921, n. 1601, che richiama in vigore, fino a tutto il 30 ottobre 1923, il decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, numero 197, concernente provvedimenti per l'industria nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale, in data 17 febbraio 1916, n. 197, concernente provvedimenti per la industria nazionale;

Ritenuta l'urgente necessità nell'interesse dell'economia della nazione di richiamare in vigore i sud-

detti provvedimenti, con le relative norme regolamentari;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, d'accordo con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla data di applicazione del presente decreto è richiamato in vigore, fino a tutto il 30 ottobre 1923, il decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 197, concernente provvedimenti per l'industria nazionale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno success-

sivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BELOTTI — SOLERI.

Visto, Il guardasigilli: RODINÒ.

Regio decreto 19 settembre 1921, n. 1620, che aumenta il contributo stabilito dall'art. 4 del R. decreto 19 maggio 1898, n. 219 a carico dei laureati ammessi a seguire il corso d'igiene per gli ufficiali sanitari.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 29 maggio 1898, n. 219 concernente disposizioni varie per l'insegnamento dell'igiene;

Intesa la Giunta del Consiglio superiore di sanità e il Consiglio superiore dell'istruzione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato, per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro per l'istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al secondo comma dell'art. 4 del Regio decreto 29 maggio 1898, n. 219 è sostituita la seguente disposizione:

A titolo di contributo alle spese dell'insegnamento, gli ammessi dovranno pagare la somma di L. 300 che verrà versata nella Cassa dell'Economato della Regia Università.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Raconigi, addì 19 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — CORBINO.

Visto, Il guardasigilli: RODINÒ.

Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1689, contenente disposizioni relative alle Commissioni mandamentali agricole.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 871, e 30 giugno 1918, n. 880;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 407;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col Nostri ministri segretari di Stato per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In ogni mandamento giudiziario, le Commissioni arbitrali di cui ai decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 871, e 30 giugno 1918, n. 880, ed alla legge 7 aprile 1921, n. 407, sono riunite in una unica Commissione, la quale è competente a decidere tutte le controversie individuali dipendenti dall'applicazione delle disposizioni della legge predetta e dei concordati agrari collettivi, o comunque relative ai contratti agrari di colonia parziaria, di piccolo affitto e di salariato fisso.

Per la Commissione di cui al presente decreto sono applicabili in tutte le norme contenute negli articoli 6, 7, 8, 19 e 20 della citata legge 7 aprile 1921, n. 407.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MAURI — RODINÒ — SOLERI —  
DE NAVA — BELOTTI — BENEDEUCE —  
MICHELLI.

Visto, Il guardasigilli: RODINÒ.

Regio decreto 16 ottobre 1921, n. 1626, che istituisce un distintivo d'onore, del quale saranno autorizzati a fregiarsi gli ex irredenti italiani, i quali, nell'ultima guerra contro l'Austria-Ungheria, si arruolarono volontari nel nostro esercito e nella nostra marina da guerra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Articolo unico.**

È istituito un distintivo d'onore, del quale saranno autorizzati a fregiarsi gli ex irredenti italiani, i quali, nell'ultima guerra contro l'Austria Ungheria, si arruolarono volontari nel nostro esercito e nella nostra marina da guerra.

Tale distintivo consisterà in una striscia di seta di colore bianco, alta mm. 8, sulla quale saranno ricamati gli stemmi di Trieste e Trento, come nel disegno annesso al presente decreto.



Il distintivo sarà applicato o ricamato nella parte superiore del nastro della medaglia commemorativa della nostra guerra 1915-1918, e, quando non si farà uso della decorazione, si porterà come nastrino subito dopo quello relativo alla detta medaglia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 16 ottobre 1921.

**VITTORIO EMANUELE.**

BONOMI — GASPARTO.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1681, che sopprime la Commissione Reale e la Sotto Commissione tecnico-artistica per il monumento nazionale al Re Vittorio Emanuele II in Roma.

**VITTORIO EMANUELE III**

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 della legge 25 luglio 1880, n. 5562, col quale fu istituita la Commissione Reale incaricata di provvedere all'esecuzione del monumento nazionale al Re Vittorio Emanuele II in Roma;

Visto l'art. 4 della legge 25 febbraio 1900, n. 56, col quale la gestione dell'opera venne affidata al Ministero dei lavori pubblici, pur mantenendosi in ufficio la Commissione Reale con carattere consultivo nei riguardi tecnico-artistici;

Visto il Nostro decreto 4 marzo 1906, n. 76, col quale furono determinate le attribuzioni della Commissione Reale per il monumento stesso e fu istituita una sotto Commissione tecnico-artistica;

Ritenuto che per lo stato già molto avanzato dei lavori può procedersi alla soppressione della Commis-

sione Reale e della Sotto-Commissione tecnico artistica del monumento senza pregiudizio, nei rispetti tecnico-artistici, dello svolgimento successivo dell'opera;

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Sentita la Commissione parlamentare istituita con la legge medesima (art. 2, comma 2);

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Comitato ministeriale costituito ai sensi della legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.**

Sono soppresse, dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, la Commissione Reale e la Sotto-Commissione tecnico-artistica per il monumento nazionale al Re Vittorio Emanuele II in Roma.

**Art. 2.**

A partire dalla stessa data la direzione dei lavori del monumento resta totalmente affidata, per la parte artistica, alla Direzione artistica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 novembre 1921.

**VITTORIO EMANUELE.**

BONOMI — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1687, che sopprime la Commissione di vigilanza per i lavori di sistemazione del Tevere.

**VITTORIO EMANUELE III**

per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 della legge 6 luglio 1875, n. 2583, col quale fu istituita una Commissione di vigilanza per i lavori di sistemazione del Tevere, autorizzati con la legge stessa;

Ritenuto che per effetto delle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 11 luglio 1907, n. 502 il comune e la provincia di Roma sono stati esonerati dai contributi posti a carico della citata legge 6 luglio 1875 e che pertanto, essendo le spese ora sostenute per intero dallo Stato, è venuta a cessare la principale ragione di tale Commissione;

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita con l'art. 2 di questa ultima legge;

**Sentito il Consiglio dei ministri;**

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Comitato ministeriale costituito ai sensi della legge 13 agosto 1921, n. 4080.

**Abbiamo decretato e decretiamo:**

La Commissione di vigilanza per i lavori di sistemazione del Tevere, è soppressa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 novembre 1921.

**VITTORIO EMANUELE.**

**BONOMI — MICHELI.**

Visto, Il guardasigilli: **RODINÒ.**

**La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:**

N. 1621. Regio decreto 28 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile di Rocca-gorga è eretto in Ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità del luogo, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1625. Regio decreto 28 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la « Fondazione Cesare Mac-carì », in Siena, avente lo scopo di erogare un premio quinquennale fra gli alunni delle scuole di pittura e di arti decorative dell'Istituto provinciale delle belle arti di Siena, è eretta in Ente morale, sotto l'amministrazione della Società di esecutivi di pie disposizioni di Siena, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1639. Regio decreto 3 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al Comune di Sondrio di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio, col limite massimo fino a L. 2000.

N. 1640. Regio decreto 28 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Cologno (Brescia), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio, col limite massimo fino a L. 2000.

N. 1641. Regio decreto 3 novembre 1921, col quale sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Olgiate Comasco (Como) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 1642. Regio decreto 8 novembre 1921, col quale sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Contarina (Rovigo) di applicare dal 1° gennaio 1920, al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 1643. Regio decreto 3 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Pieve Fosciana (Massa e Carrara), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 1644. Regio decreto 28 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Parjavicino (Como), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 1645. Regio decreto 28 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Rottofreno (Piacenza) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a lire 3000.

N. 1646. Regio decreto 3 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Maslianico (Como) di applicare dal 1° gennaio 1920 al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a lire 2000.

N. 1647. Regio decreto 12 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Sambonifacio (Verona), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio, col limite massimo di L. 4000 anzichè di L. 2000.

N. 1648. Regio decreto 16 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Sansepolcro (Arezzo) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio, col limite massimo fino a L. 4000.